

SENATO DELLA REPUBBLICA

—XVII LEGISLATURA—

**Doc. IV
n. 16-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATRICE STEFANI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI
INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

DELLA SENATRICE

SIMONA VICARI

nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi (n. 13355/2016 R.G. mod 21)

**Trasmessa dal Tribunale di Palermo
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
il 27 giugno 2017**

—————
Comunicata alla Presidenza il 7 dicembre 2017

ONOREVOLI SENATORI.- Il 27 giugno 2017, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche della senatrice Simona Vicari, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi (n. 13355/2016 R.G. mod 21).

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 28 giugno 2017 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la richiesta nelle sedute del 12 luglio, 20 settembre, 11 e 18 ottobre, 15 novembre e 6 dicembre 2017.

La Giunta ha audito la senatrice Vicari nel corso della seduta dell'11 ottobre 2017, durante la quale ha depositato una memoria scritta con allegata ulteriore documentazione.

Nel corso della seduta del 12 luglio 2017, la Giunta ha richiesto, per il tramite della Presidenza del Senato, un'integrazione istruttoria volta all'acquisizione di idonea documentazione atta a chiarire e a comprovare le seguenti circostanze: l'oggetto del procedimento penale originario e il relativo titolo di reato ipotizzato a carico del signor Ettore Morace, che ha dato luogo alle captazioni sulla sua utenza telefonica (elemento necessario alla Giunta per compiere le valutazioni di propria competenza, alla stregua dei criteri di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007); la data di formulazione del capo di imputazione provvisorio a carico dello stesso signor Morace, inerente al delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, indicato nel documento trasmesso dal Giudice per le indagini preliminari; infine, la data di iscrizione della senatrice Vicari nel registro degli indagati.

Nella seduta del 6 dicembre 2017 la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione delle due intercettazioni di conversazioni telefoniche della senatrice Simona Vicari, con riferimento al Doc. IV, n. 16.

* * *

La richiesta concerne due conversazioni telefoniche intercorse tra il signor Ettore Morace e la senatrice Simona Vicari e precisamente: la n. 5698 del 20 novembre 2016 e la n. 7643 del 24 dicembre 2016.

Dall'ordinanza del Giudice per indagini preliminari si evince che i gravi indizi di colpevolezza ritenuti sussistenti a carico di Ettore Morace per il delitto di cui all'articolo 318 del codice penale (in relazione al quale la senatrice Vicari rilevarebbe potenzialmente quale pubblico ufficiale corrotto) hanno condotto all'emanazione di ordinanza di custodia cautelare nei confronti del Morace, depositata il 12 maggio 2017 e successivamente confermata dal Tribunale per il riesame adito *ex* articolo 309 del codice di procedura penale.

In estrema sintesi, il Morace, imprenditore nel settore marittimo, risulta indagato per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (articoli 81 capoverso, 110, 318 e 321 del codice penale) perché per le funzioni esercitate da Simona Vicari nella qualità di senatrice della Repubblica, nonché di sottosegretaria di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avrebbe fatto consegnare a quest'ultima un orologio di marca Rolex del valore di circa 5.800 euro in data prossima al 24 dicembre 2016.

In particolare, secondo l'ipotesi accusatoria, la senatrice Vicari avrebbe indotto un collega di partito e deputato presso l'Assemblea regionale siciliana a non promuovere la nomina di Giuseppe Prestigiaco, quale consulente dell'Assemblea regionale siciliana in materia di trasporti marittimi regionali, trattandosi di nomina sgradita al Morace; inoltre, la stessa senatrice, unitamente all'esponente del Nuovo centro destra Marcello Di Caterina, avrebbe attivamente concorso a determinare l'approvazione dell'articolo 1, commi 33, 34 e

35 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità), norma con cui il trasporto marittimo urbano veniva assoggettato all'aliquota I.V.A. del 4% anziché a quella del 10%, così avvantaggiando l'attività di impresa del Morace, la "Liberty Lines S.p.A.", con una conseguente e cospicua perdita in termine di gettito erariale.

Il Giudice per le indagini preliminari, nel precisare gli elementi a suffragio della citata ipotesi corruttiva, nonché i rapporti tra il Morace e la senatrice Vicari, evidenzia in particolare i seguenti fatti: l'assunzione del fratello della senatrice presso la "Liberty Lines S.p.A." nel giugno 2016; l'incontro del 17 ottobre 2016 a Taormina tra Ettore Morace e la senatrice Vicari finalizzato a bloccare la nomina di Giuseppe Prestigiaco, quale consulente della IV commissione dell'Assemblea regionale siciliana; le conversazioni del 29 luglio 2016, con cui si apprende che Ettore Morace aveva interessato la Vicari della questione inerente all'emendamento favorevole in materia di imposta I.V.A. Ulteriori conversazioni del Morace vengono citate dal giudice al fine di approfondire il tema della rilevanza del suddetto emendamento per l'impresa del Morace e del rischio della sua mancata approvazione, attesa la perdita finanziaria per le casse dello Stato.

Riferisce il Giudice per le indagini preliminari che: «In maniera inaspettata, però, il 20 novembre 2016 Simona Vicari contattava Ettore Morace, informandolo con soddisfazione che l'emendamento con l'IVA al 5% era stato approvato in Commissione bilancio, che lui era la prima persona ad essere stata messa a conoscenza di ciò e che - evidentemente alludendo alla decisività del suo personale interessamento, in grado di far approvare un emendamento osteggiato dai più - "non c'è storia per nessuno"». Si precisa che, successivamente, la legge di stabilità, approvata l'11 dicembre 2016, fissò tale aliquota addirittura al 4%.

Secondo l'autorità giudiziaria procedente, in considerazione di quanto avvenuto e dell'impegno da lei profuso, Ettore Morace dava disposizioni alla segreteria della

società di effettuare l'acquisto di due orologi marca Rolex, uno da uomo e uno da donna, che venivano successivamente consegnati a Marcello Di Caterina e, per il tramite del fratello, a Simona Vicari.

Quest'ultima, il 24 dicembre 2016, giunta per le feste natalizie a Palermo, ringraziava telefonicamente Ettore Morace "del pensiero", alludendo - secondo le prospettazioni del Giudice per le indagini preliminari - all'orologio Rolex da questi regalato.

Nel sottolineare i gravi indizi di colpevolezza del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, il Giudice per le indagini preliminari chiede pertanto l'autorizzazione all'utilizzazione, nei confronti della senatrice Vicari, delle due citate conversazioni del 20 novembre e del 24 dicembre 2016.

* * *

Si evidenzia preliminarmente che la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007 ha seguito un approccio in base al quale la Camera a cui viene rivolta una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni effettuate su utenze telefoniche di terzi non parlamentari deve verificare innanzitutto quale sia la "direzione dell'atto di indagine", ossia se lo stesso sia rivolto sul piano teleologico-funzionale esclusivamente nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni (con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei parlamentari che interloquiscano con tali soggetti) o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, *in fraudem legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi (con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare in questione).

La matrice di tale tematica va inquadrata nell'ambito della modifica introdotta nel 1993 relativamente all'articolo 68 della Costituzione, a seguito della quale si è passati dal vecchio regime dell'autorizzazione a procedere *tout court* al

nuovo regime delle cosiddette autorizzazioni *ad acta*. Queste ultime presuppongono una nuova impostazione di fondo del sistema delle immunità - sottolineato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 - giustificate esclusivamente dall'esigenza (appunto "funzionale") di proteggere la funzione parlamentare rispetto ad indebite ingerenze dell'autorità giudiziaria. Se, come ha sottolineato la Corte nella predetta sentenza del 2007, la prospettiva di fondo sottesa alle autorizzazioni *ad acta* di cui all'articolo 68 della Costituzione è quella "funzionale" (l'unica in grado di giustificare una deroga al principio di eguaglianza), allora occorre chiedersi quali siano le ricadute di tale approccio sul sistema delle intercettazioni casuali.

In particolare, il parametro funzionale della "direzione dell'atto di indagine", sul quale, come detto, la Corte incentra l'attenzione nella sentenza n. 390 del 2007, presuppone che non basta la mera circostanza della comunicazione tra il terzo ed il parlamentare per comportare la sospensione delle attività di captazione sull'utenza del terzo e la conseguente richiesta di autorizzazione preventiva alla Camera, essendo invece a tal fine necessario che l'autorità procedente ravvisi un quadro indiziario a carico del parlamentare, tale da far mutare l'obiettivo dell'indagine e conseguentemente la funzione dell'intercettazione (o, per usare la terminologia della Consulta, la direzione dell'atto di indagine).

Con riferimento alla fattispecie concreta in esame, si evidenzia preliminarmente che la senatrice Vicari è stata iscritta nel registro degli indagati dal pubblico ministero in data 6 marzo 2017 (ossia circa 3 mesi e mezzo dopo l'effettuazione delle intercettazioni per le quali si chiede l'autorizzazione) unitamente ad Ettore Morace, per il reato di cui all'articolo 319 del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione), oggetto di ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di quest'ultimo ed in relazione al quale si chiede

l'utilizzazione delle captazioni nei confronti della senatrice.

Si ricorda che la prima telefonata della quale si chiede l'autorizzazione (n. 5698) è del 20 novembre 2016. Il giudice riferisce (pagina 5 del Documento - pagina 3 della richiesta) che «In maniera inaspettata [...] Simona Vicari contattava Ettore Morace, informandolo con soddisfazione che l'emendamento con l'IVA al 5% era stato approvato in Commissione bilancio, che lui era la prima persona ad essere stata messa a conoscenza di ciò e che - evidentemente alludendo alla decisività del suo personale interessamento, in grado di far approvare un emendamento osteggiato dai più - "non c'è storia per nessuno"».

Appare evidente che da questa telefonata non emergeva alcun quadro indiziario nei confronti della senatrice Vicari e conseguentemente l'autorità giudiziaria ha legittimamente proseguito le intercettazioni sull'utenza del Morace essendo quest'ultimo l'unico "obiettivo" dell'attività investigativa in questa fase. Il procedimento penale originario aveva ad oggetto il delitto di cui all'articolo 336 del codice penale (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), in Palermo dal 1° dicembre 2015 al 10 dicembre 2015, ipotizzato nei confronti di Girolamo Fazio; nel corso dell'indagine, ed in tempi diversi, il pubblico ministero ha disposto nuove iscrizioni nel registro delle notizie di reato (tra cui il delitto di corruzione *de quo*). Per il titolo di reato originariamente ipotizzato sono state avviate le operazioni di intercettazioni delle utenze telefoniche del Morace.

Si ribadisce che, alla stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale, non è sufficiente il mero colloquio con un parlamentare per determinare la sospensione automatica delle intercettazioni su un utenza di un terzo non parlamentare, essendo necessario invece che dalle telefonate emerga il coinvolgimento anche del parlamentare e quindi che si sia determinato un "mutamento di direzione dell'atto di indagine". Diversamente argomentando si giungerebbe al paradosso che qualsiasi indagato potrebbe contattare un parlamentare per qualsivoglia

motivo al solo fine di determinare un blocco automatico delle intercettazioni sulla propria utenza.

Spetta quindi alla Giunta valutare se dalla telefonata possa emergere un mutamento di direzione delle indagini e quindi se possa appalesarsi un'intenzione investigativa rivolta anche nei confronti del parlamentare e non solo del terzo.

I contenuti della telefonata in questione non consentono, nemmeno in via astrattamente ipotetica, la configurabilità di un reato e quindi non potevano essere in alcun modo oggetto di attenzione investigativa rivolta verso il parlamentare (e non solo quindi verso il terzo).

La seconda telefonata (n. 7643) è del 24 dicembre 2016. Riferisce il giudice (pagina 6 del Documento - pagina 4 della richiesta) che «Simona Vicari che era giunta per le feste natalizie a Palermo la sera precedente, ringraziava telefonicamente Ettore Morace "del pensiero" [...], alludendo ovviamente all'orologio Rolex [...]» regalatole dal Morace.

Su un piano meramente astratto e ipotetico, la configurabilità di un reato potrebbe emergere solo da questa seconda telefonata, dopo la quale l'autorità giudiziaria aveva l'onere di fermare le captazioni o eventualmente di chiedere preventivamente

l'autorizzazione a proseguirle. E infatti correttamente la richiesta in esame non richiede l'autorizzazione all'utilizzo per intercettazioni successive al 24 dicembre 2016 (data dell'intercettazione precedentemente citata).

Peraltro, l'esiguità del numero delle intercettazioni (nella specie due) costituisce un ulteriore indice sintomatico atto a confermare la fortuità delle stesse, come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 114 del 2010. Infatti, non essendoci state intercettazioni successive ed essendo quindi la richiesta limitata alla sole due predette intercettazioni, si propone di autorizzare l'utilizzo delle stesse.

* * *

Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni di conversazioni telefoniche della senatrice Simona Vicari, con riferimento al Doc. IV, n. 16.

STEFANI, *relatrice*